

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Interpello n. 907-1110/2022

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

XXXXXXXXXXXXXXYY

XXXXXXXXXXXXXJ

Istanza presentat

Con l'interpello specifica

sto il seguente

QUESITO

Il contribuente riferisce che, con l'assistenza di uno studio, sta valutando la possibilità di accedere al Superbonus di cui al D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio). In particolare, espone quanto segue.

"L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 al comma 7 indica che 'La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non

autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo'.

Con la Risposta del 31 gennaio 2022, n. 57, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente può accedere al Superbonus 'anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE'.

Come è noto, non è possibile procedere alla richiesta al GSE di cessione dell'energia prima della conclusione delle operazioni di allaccio dell'utenza da parte dell'ente distributore il quale, ad oggi prevede tempi di connessione di circa 4-5 mesi dall'avvio della domanda; quindi, se la richiesta di connessione ad e-distribuzione iniziasse il 10/11/2022, la connessione dell'impianto alla rete potrebbe avvenire a gennaio 2023. Dopo la connessione, e il rilascio dei verbali di attivazione, si procederebbe con la richiesta al GSE di cessione dell'energia il quale, dopo 2 settimane circa rilascerebbe il precontratto da controfirmare da parte nostra; il perfezionamento del contratto inizierebbe quindi verso febbraio 2023".

In merito a quanto rappresentato, pone il seguente quesito.

"Premettendo comunque che i lavori trainati e trainanti siano terminati e saldati entro i termini di scadenza del Superbonus, e la comunicazione di fine lavori sia stata presentata nel comune di competenza, qualora la connessione dell'impianto fotovoltaico e la conseguente richiesta di contratto col Gestore dei servizi energetici venga stipulato dopo il termine del 31/12/2022 (quindi nel nostro caso a febbraio 2023), sarà comunque possibile accedere agli incentivi del Superbonus per l'impianto fotovoltaico?"

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente propone la seguente soluzione: *"qualora i lavori siano terminati entro il 31/12/2022, così come indicato dall'asseverazione e dalla comunicazione di fine lavori presentata al comune, i tempi tecnici di attivazione dell'impianto fotovoltaico da parte del gestore di rete di zona, non sarebbero legati alla fine delle opere (in quanto tempi tecnici e burocratici non legati ai lavori di riqualificazione energetica) quindi potrebbero protrarsi anche nell'anno successivo, senza limiti di scadenza"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente indica in istanza di essere intenzionato ad eseguire un intervento di installazione di impianto fotovoltaico, senza precisare a vantaggio di quale immobile e a che titolo sosterrrebbe la spesa. In considerazione della circostanza che nelle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria il contribuente risulta proprietario di un unico immobile, si ritiene che il caso concreto sia riferito all'installazione presso tale unità immobiliare e che la spesa sarà sostenuta in qualità di proprietario.

Si ricorda, in ogni caso, che gli effetti vincolanti della risposta a interpello - di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - non si producono nei confronti di soggetti diversi dal contribuente interpellante, né con riferimento a casi concreti diversi da quelli rappresentati.

In merito al dubbio interpretativo rappresentato, si osserva quanto segue.

Il comma 5 dell'art. 119 del Decreto Rilancio riconosce la detraibilità del 110% delle spese sostenute per *"per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo".*

La Circolare n. 24 del 2020 ha precisato che il Superbonus *"si applica alle spese sostenute, per interventi 'trainanti' e 'trainati', [...], indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi".*

In particolare, poi, ha chiarito: *"Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".*

Il comma 7 prevede che tale agevolazione *"è subordinata alla cessione in favore*

del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo".

In merito a tale adempimento, **la Risposta n. 57 del 2021**, dopo aver esposto la procedura necessaria alla stipula del contratto relativo a tale cessione, ha precisato che *"In considerazione dell'iter procedimentale sopra descritto, si ritiene pertanto che il contribuente possa fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE".*

Tale chiarimento è stato ripreso dalla **Circolare n. 23 del 2022** (pag. 74): *"Si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell'invio dell'istanza del GSE".*

In merito alla scadenza dell'agevolazione, la **Circolare n. 23 del 2022** ha precisato che *"il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il [...] 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio".*

Si rileva che il rispetto del termine di scadenza dell'agevolazione è un requisito riferito al sostenimento della spesa e non anche a tutti gli altri adempimenti, per i quali

sono previsti taluni altri termini specifici.

Si ritiene, pertanto, che l'adempimento di cui al comma 7 dell'art. 119 del Decreto Rilancio e ai chiarimenti della Circolare n. 23 del 2022, possa essere effettuato anche dopo il termine della scadenza dell'agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.

**(Firma su delega della Direttrice Regionale, Maria
Letizia Schillaci Ventura)**

IL CAPO UFFICIO

Giampietro Tego

(firmato digitalmente)